

**Procedure per il pagamento delle annualità successive al primo anno di adesione alla Misura 131 del PSR 2007-2013**

1. In applicazione del regolamento (CE) n. 1975/2006, articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, ai fini della corresponsione di tutte le annualità successive a quella del primo anno di adesione alla Misura 131 – “Conformità a norme comunitarie rigorose” (di seguito indicata con il solo termine “Misura”), non è chiesta ai beneficiari aventi diritto la presentazione materiale della domanda di pagamento. Il procedimento di pagamento verrà pertanto attivato d’ufficio da parte di AVEPA sulla base delle informazioni disponibili all’Amministrazione, ovvero sulla base degli elementi dichiarati nella domanda di aiuto, come verificati e, se del caso, aggiornati in base al Fascicolo aziendale del soggetto beneficiario e agli archivi informatici della “Comunicazione Nitrati”.
2. Nei casi in cui un nuovo soggetto subentri nella conduzione aziendale e nei corrispondenti obblighi previsti dall’adesione all’Azione 1 e all’Azione 2 della Misura, per poter rilevare la titolarità della domanda presentata dal cedente ed ai fini del pagamento dell’aiuto per gli importi annuali rimanenti, il nuovo beneficiario dovrà presentare una domanda di conferma con la quale dichiarerà il possesso dei requisiti di ammissibilità all’aiuto e sottoscriverà, con le medesime modalità del cedente, le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti da quest’ultimo in sede di domanda iniziale.
Per il pagamento della seconda annualità, la domanda di conferma del subentrante dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla pubblicazione nel BUR delle presenti procedure.
Per le annualità successive alla seconda, il termine per la presentazione della domanda di conferma scade il 28 febbraio di ciascun anno, in relazione ai subentri verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
3. Per l’annualità 2010, AVEPA avvia la seguente procedura per il pagamento dell’annualità successiva al primo anno di adesione alla Misura 131, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR del provvedimento di approvazione delle presenti disposizioni.
Per ciascuno degli anni successivi, la data ultima per l’avvio dell’istruttoria di AVEPA per il pagamento dell’aiuto annuale previsto è fissata al 1° marzo.
4. L’erogazione delle annualità di cui al punto 1. è successiva alle verifiche che AVEPA effettua in ordine al mantenimento del possesso dei requisiti da parte del beneficiario e sulla correttezza della gestione aziendale, secondo le indicazioni di cui al punto 6.4) “Verifica dell’attivazione degli interventi”, lettera b), del bando di apertura dei termini per la presentazione delle domande di aiuto per la Misura 131, in applicazione delle DGR n. 199/2008 e DGR n. 877/2009 (di seguito indicato solo con il termine “bando”).

5. Ai fini dei controlli sul rispetto della specifica normativa ambientale di cui al punto 3.3 “Durata dei vincoli” del bando, AVEPA chiede alla Provincia la verifica dell’eventuale sussistenza, a carico del beneficiario, di provvedimenti sospensivi delle attività di spandimento agronomico degli effluenti, nonché i termini di inizio e di cessazione del suddetto periodo di sospensione stabiliti per l’anno oggetto di controllo.
6. Qualora l’emanazione del suddetto provvedimento di sospensione sia conseguenza di un’inadempienza determinata da una causa di forza maggiore, non si procede all’attivazione delle procedure di riduzione o sospensione dell’aiuto, o di revoca degli importi già erogati.
7. Procedure specifiche per Azione
- 7.1. Azione 1. – Norme sull’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento
 - 7.1.1. AVEPA verifica che i beneficiari siano in possesso dei requisiti previsti dal bando, anche sulla base delle informazioni dichiarate nella Comunicazione presentata alla Provincia, ai sensi dell’articolo 18 della DGR 7 agosto 2006, n. 2495.

Per quanto riguarda il requisito della dimensione aziendale, così come definito dalla prima colonna della tabella 1 del bando della Misura, il controllo del quantitativo di azoto di origine zootecnica prodotto nell’allevamento – da individuare ai fini della determinazione dell’ammontare dell’importo che il beneficiario ha diritto a ricevere – è verificato sulla base delle informazioni contenute nelle Comunicazioni, che, in caso di variazioni alle stesse intervenute nel corso dell’anno oggetto di controllo, sono state confermate dal dichiarante entro la data del 1° marzo dell’anno successivo.
 - 7.1.2. Qualora il beneficiario abbia introdotto in azienda il “Bilancio dell’azoto negli allevamenti”, di cui all’allegato D alla DGR n. 2439/2007, ai fini della determinazione dell’ammontare dell’importo al quale il beneficiario abbia diritto, AVEPA verifica – per l’anno oggetto di controllo – la prosecuzione dell’applicazione dell’impegno inerente l’alimentazione degli animali allevati con razioni a minore contenuto di azoto e fosforo nella dieta sulla base delle dichiarazioni pertinenti contenute nella comunicazione.
 - 7.1.3. AVEPA verifica la sussistenza di provvedimenti di sospensione disposti dalla Provincia stessa riguardo all’utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici, nonché i termini di inizio e, qualora siano stati determinati, gli intervalli temporali del suddetto periodo di sospensione stabiliti per l’anno oggetto di controllo.

Quanto sopra verrà verificato sulla base della dichiarazione della Provincia di competenza di aver registrato eventuali provvedimenti di sospensione o reiezione tramite l’applicativo per la gestione delle Comunicazioni, o, in alternativa, di specifica segnalazione (riportante CUAA, P. IVA, Ragione sociale della Ditta interessata e gli estremi del provvedimento) nel caso la Provincia dichiari di non essere in grado di provvedere alla registrazione informatica, resa su richiesta di AVEPA e i cui contenuti dovranno essere trasmessi dalla medesima Provincia anche alla Regione del Veneto –Direzione Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura.

7.1.4. L'accertamento della sussistenza di un provvedimento di sospensione in corso di validità alla data del 31 dicembre dell'anno oggetto di controllo comporta l'esclusione dall'aiuto per l'anno medesimo.

Nel caso in cui il beneficiario sia stato oggetto di un provvedimento di sospensione degli spandimenti, ma abbia provveduto a conformarsi agli obblighi di legge entro la fine dell'anno oggetto di controllo, con conseguente cessazione degli effetti del provvedimento sospensivo, non viene applicata alcuna esclusione dall'aiuto.

7.2. Azione 2. – Norme sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento

7.2.1. AVEPA verifica che i beneficiari siano in possesso del requisito dimensionale che determina l'obbligo per gli allevamenti di presentazione di domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, in riferimento alla potenzialità massima dell'allevamento.

7.2.2. AVEPA verifica, tramite appositi elenchi richiesti alla Provincia di competenza, la sussistenza di provvedimenti di sospensione o di revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito denominata solo "autorizzazione"), nella sua forma provvisoria o definitiva, disposti dalla Provincia, nonché i termini di inizio e di cessazione del suddetto periodo di sospensione stabiliti per l'anno oggetto di controllo.

I casi di sospensione o revoca di cui al presente punto verranno inviati per conoscenza dalla Provincia anche alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura.

7.2.3. La revoca dell'autorizzazione impartita dalla Provincia determina l'esclusione dall'aiuto per l'anno soggetto a controllo e per i rimanenti anni del periodo di impegno quinquennale di adesione.